Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 33 del 10 febbraio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 24/L

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **16.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **16.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia essendo entrambe Parti della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 considerando :

Che le possibilità dell'Aviazione Commerciale come mezzo di trasporto e come mezzo per promuovere le relazioni amichevoli e di buona volontà fra i popoli aumentano di giorno in giorno;

Che desiderano rafforzare ancor più i legami culturali ed economici che uniscono i due Popoli e l'intesa e la buona volontà che esistono fra gli stessi;

Che è desiderabile organizzare, su basi eque di uguaglianza e reciprocità, i servizi aerei regolari fra i due Paesi, allo scopo di pervenire ad una maggiore cooperazione nel campo del trasporto aereo internazionale;

Hanno convenuto di concludere un Accordo che faciliti il conseguimento degli scopi sopraindicati;

Hanno nominato, pertanto, Plenipotenziari debitamente autorizzati per questo fine, i quali hanno concordato quanto segue :

ARTICOLO 1

Ai fini del presente Accordo:

A) Il termine "Accordo" significa il presente Accordo e la Tabella delle Rotte ad esso allegata.

B) Il termine "Autorità Aeronautiche" significa nel caso della Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Direzione generale dell'Aviazione Civile - o la persona o l'Ente autorizzati a svolgere le funzioni attualmente esercitate, e nel caso della Colombia el Jefe del Departamento Administrativo de Aeronautica Civil, o la persona o l'Ente autorizzati a svolgere le funzioni attualmente esercitate.

C) Il termine "impresa aerea" significa qualsiasi impresa di trasporto aereo che offra o eserciti un servizio aereo internazionale.

D) Il termine "impresa aerea designata" significa una impresa aerea che le Autorità Aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano designato alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, quale l'impresa aerea che eserciterà una rotta o rotte specificate nella Tabella delle rotte allegata all'Accordo.

E) I termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per fini non commerciali" avranno, ai fini del presente Accordo, il significato loro attribuito dagli articoli 2 e 96 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale di Chicago, del 7 dicembre 1944.

F) Il termine "capacità di un aeromobile" significa il carico commerciale di un aeromobile espresso in funzione del numero di posti per passeggeri e del peso e volume per merce o posta.

G) Il termine "capacità offerta" significa il totale delle capacità degli aeromobili impiegati nell'esercizio di ciascuno dei servizi aerei accordati, moltiplicato per la frequenza con la quale questi aeromobili operano in un dato periodo.

H) Il termine "rotta aerea" significa l'itinerario prestabilito che un aeromobile impiegato in un servizio aereo regolare deve seguire.

I) Il termine "rotta specificata" significa la rotta descritta nella Tabella delle Rotte allegata al presente Accordo.

J) Il termine "coefficiente di carico" significa il rapporto fra il numero di passeggeri, merce e posta, trasportati da una impresa aerea in una rotta specificata ed in un dato periodo diviso per la capacità commerciale offerta dalla stessa impresa aerea, nella stessa rotta e nello stesso periodo.

K) Il termine "frequenza" significa il numero di voli andata e ritorno in un dato periodo, che una impresa aerea effettua su una rotta specificata.

L) Il termine "cambio di aeromobile" significa il cambio su una rotta specificata di un aeromobile con un altro aeromobile di diversa capacità.

M) Il termine "voli di linea" significa i voli effettuati dalle imprese aeree designate su rotte specificate, soggetti agli orari autorizzati.

N) Il termine "servizio continuato" significa il servizio esercitato da una impresa aerea, senza cambio di aeromobile, da un punto del territorio di una Parte Contraente ad un altro punto della altra Parte Contraente e al di là dei punti menzionati sulla rotta specificata.

ARTICOLO 2

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di stabilire servizi aerei sulle rotte specificate nell'annessa Tabella delle Rotte.

2) Salvo quanto previsto nel presente Accordo, l'impresa aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà, nell'esercizio dei servizi internazionali, dei seguenti diritti:

a) Sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi;

b) Fare scali per fini non commerciali in detto territorio;

c) Imbarcare e sbarcare su detto territorio, nei punti specificati nell'annessa Tabella delle Rotte, traffico internazionale di di passeggeri, merci e posta.

3. Il fatto che tali diritti non vengano esercitati immediatamente non impedirà che l'impresa aerea della Parte Contraente cui sono stati concessi inizi, in una data successiva, i servizi aerei sulle rotte specificate in detta Tabella delle Rotte.

4. Gli emendamenti da approvare successivamente alla Tabella delle Rotte, saranno effettuati tramite un incontro tra le Autorità Aeronautiche.

ARTICOLO 3

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno comunicarsi, al più presto possibile, le informazioni riguardanti le autorizzazioni concesse per operare i servizi menzionati nella Tabella delle Rotte.

2. Il servizio aereo su una rotta specificata potrà essere immediatamente iniziato dall'impresa aerea designata oppure in una data successiva, una volta che sia stato concesso dall'altra Parte Contraente il relativo permesso. Tale Parte Contraente sarà obbligata a concederlo, esigendo che l'impresa aerea designata abbia tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili.

ARTICOLO 4

Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare alla impresa aerea designata dall'altra Parte Contraente, l'autorizzazione ad esercire un servizio aereo, nel caso non sia sufficientemente convinta che una parte maggioritaria della proprietà ed il controllo effettivo di detta impresa aerea siano nelle mani di cittadini dell'altra Parte Contraente, o nel caso in cui detta impresa aerea non osservasse le leggi e i regolamenti menzionati nel presente Accordo, o nel caso in cui l'impresa aerea non ottemperasse alle condizioni in base alle quali si concedono i diritti in conformità con il presente Accordo, o nel caso in cui l'impresa aerea designata non ottemperi alle condizioni contenute nel permesso concesso.

ARTICOLO 5

1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di una Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso e l'uscita degli aeromobili impiegati per la navigazione aerea internazionale o relative alla navigazione e la conduzione degli aeromobili stessi durante il loro soggiorno all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili della impresa designata dalla altra Parte Contraente e saranno osservate da tali aeromobili all'entrata, uscita dal territorio della prima Parte Contraente e mentre si trovano dentro di esso.

2. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che regolano sul proprio territorio l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dei passeggeri, equipaggi, merci e posta, come quelle che riguardano le formalità d'ingresso, di uscita, di documentazione, di emigrazione e di immigrazione, la dogana o le misure sanitarie, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, mentre questi si trovano nel territorio predetto.

3. L'impresa aerea designata da ciascuna delle Parti Contraenti può mantenere ed impiegare nel territorio dell'altra Parte Contraente il personale della propria nazionalità che eserciti le funzioni di Rappresentante Legale ed i capi del servizio tecnico, operativo, amministrativo e commerciale.

ARTICOLO 6

I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente, che fossero in vigore, saranno accettate come valide dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio delle rotte e servizi convenuti nel presente Accordo, a condizione che i requisiti richiesti per rilasciare o convalidare detti certificati o licenze, siano uguali alle norme minime stabilite in conformità con la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione, ai fini del volo sul proprio territorio, dei brevetti e delle licenze rilasciati ai propri cittadini da un altro Stato.

ARTICOLO 7

1. Gli aeromobili delle imprese designate da una Parte Contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami.

2. Gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e, quando non costituiscono materiale e attrezzature al suolo, i materiali tecnici di consumo, gli utensili e gli equipaggiamenti di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente, per essere montati od usati esclusivamente sugli aeromobili delle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, saranno esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami.

3. Il carburante, gli oli lubrificanti, gli altri materiali tecnici di consumo, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che esistono e restano a bordo degli aeromobili delle imprese aeree designate saranno esentati, all'entrata e all'uscita dal territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami, anche quando detti materiali siano usati o consumati sugli aeromobili in volo sul detto territorio.

4. Il carburante, gli oli lubrificanti, gli altri materiali tecnici di consumo, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che gli aeromobili delle imprese aeree designate da una delle Parti Contraenti prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente e che vengono usati nei servizi internazionali

convenuti, saranno esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e altre imposte o gravami, anche quando detti materiali siano usati o consumati sugli aeromobili in volo sul detto territorio.

5. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione debbono rimanere sotto controllo doganale.

6. Le esenzioni previste dal presente Articolo possono essere subordinate all'osservanza di determinate procedure, condizioni e formalità, normalmente in vigore nel territorio della Parte Contraente che deve accordarle, e non debbono riferirsi ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi prestati.

ARTICOLO 8

Su base di reciprocità il trasferimento dei saldi tra le entrate e le spese realizzate nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dell'altra Parte Contraente sarà effettuato in valuta convertibile conformemente alle disposizioni in vigore in ciascun Paese.

ARTICOLO 9

1. Le Parti Contraenti convengono che le imprese aeree designate godranno di pari ed equo trattamento onde poter esercire con eguali possibilità i servizi aerei menzionati nell'Accordo.

2. Ognuna delle Parti Contraenti potrà imporre o permettere che si impongano all'impresa aerea designata dell'altra Parte, giuste e ragionevoli tariffe per l'uso degli aeroporti pubblici ed altre facilitazioni.

ARTICOLO 10

Nell'esercizio dei servizi aerei convenuti nell'Accordo da parte della impresa aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti saranno tenuti in considerazione gli interessi dell'impresa aerea dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima opera su tutte o parte delle rotte stesse.

ARTICOLO 11

1. Si conviene che i servizi offerti da una impresa aerea designata in base al presente Accordo, avranno lo scopo primario di offrire servizi aerei con capacità adeguata alle esigenze del traffico fra i due Paesi.

2. I servizi offerti dalle imprese aeree che operano sulla base del presente Accordo, dovranno essere in stretta relazione con le esigenze pubbliche di tali servizi.

3. Entrambe le Parti Contraenti riconoscono che lo sviluppo dei servizi locali e regionali è un diritto legittimo dei rispettivi Paesi. Convengono pertanto di consultarsi periodicamente sul modo in cui le disposizioni di questo articolo saranno osservate dalle rispettive imprese aeree designate.

4. Ogni cambio di aeromobile giustificabile per ragioni di economia di esercizio sarà ammesso in qualsiasi scalo delle rotte designate. Ciononostante, nessun cambio di aeromobile potrà effettuarsi nel territorio dell'altra Parte Contraente, quando questo modifichi le caratteristiche dell'esercizio di un servizio a lungo percorso o sia incompatibile con i principi enunciati nel presente Accordo.

5. Prima di effettuare qualsiasi aumento della capacità offerta in una delle rotte specificate o nella frequenza del servizio, si darà avviso da parte delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui quest'ultima consideri che detto aumento non è giustificato dal volume di traffico sulla rotta o che possa danneggiare gli interessi dell'impresa aerea designata da tale Parte, potrà chiedere, entro un termine di quindici (15) giorni, le consultazioni con l'altra Parte Contraente. Dette consultazioni dovranno iniziarsi entro i trenta (30) giorni successivi alla richiesta e le imprese designate avranno l'obbligo di presentare qualsiasi informazione che sia ad esse richiesta per decidere circa la necessità o giustificazione dell'aumento proposto.

6. Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti alla approvazione delle Autorità Aeronautiche almeno sessanta (60) giorni prima della loro entrata in vigore.

ARTICOLO 12

1. Le tariffe che l'impresa aerea di una Parte Contraente applichi per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, quali il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e le tariffe applicate da altre imprese.

In conformità a quanto previsto nel paragrafo 3 del presente Articolo nessuna tariffa entrerà in vigore se le Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente non le abbia approvate.

2. Le tariffe cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo saranno concordate, se possibile, dalle imprese designate delle due Parti Contraenti in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su parte di essa. Detto accordo dovrà essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi IATA adottati in materia di determinazione delle tariffe e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.

3. Le tariffe così concordate, saranno sottoposte alla approvazione delle Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti

almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore; in casi speciali tale termine potrà essere ridotto subordinatamente ad accordo di tali Autorità.

4. Qualora le imprese designate non siano d'accordo su nessuna di tali tariffe, o se per qualche ragione una tariffa non possa essere fissata secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, o se, durante i primi 15 giorni del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 3, una delle Parti Contraenti notifica all'altra Parte il suo disaccordo con qualsiasi tariffa concordata secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno di determinare la tariffa di comune accordo.

5. Qualora le Autorità Aeronautiche non concordino sull'approvazione di qualsiasi tariffa nei termini del paragrafo 3 del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa secondo quanto previsto dal paragrafo 4, il caso sarà risolto in conformità alle disposizioni dell'Articolo 14.

6. Le tariffe così stabilite rimarranno in vigore fino a quando non saranno sostituite da nuove tariffe in conformità con il presente Articolo.

ARTICOLO 13

1. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare un qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa

potrà richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Ogni modifica del presente Accordo entrerà in vigore quando, riguardo a tale modifica, le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di Accordi internazionali.

2. Modifiche all'Annesso al presente Accordo potranno essere concordate direttamente tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante uno scambio di Note Diplomatiche.

3. Una consultazione tra le Parti Contraenti o tra le Autorità Aeronautiche in merito alle modifica del presente Accordo o del suo Annesso, dovrà iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.

ARTICOLO 14

1. Salvo quei casi in cui il presente Accordo disponga diversamente, qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non possa essere risolta attraverso consultazioni, sarà sottomessa ad un tribunale arbitrale composto da tre membri, due dei quali saranno nominati da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo sarà nominato di comune accordo dai primi due membri del tribunale, alla condizione che tale terzo membro non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti ed agirà in qualità di Presidente del tribunale arbitrale.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un arbitro entro il periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una qualsiasi delle due Parti Contraenti abbia consegnato all'altra Parte Contraente una Nota Diplomatica nella quale richieda la risoluzione di una controversia mediante arbitrato; il terzo arbitro sarà nominato entro il periodo di trenta (30) giorni dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni sopra indicato.

3. Se entro il periodo citato non si pervenga ad una intesa nei riguardi del terzo arbitro o se l'una o l'altra delle Parti Contraenti non ha designato l'arbitro di sua spettanza, lo stesso sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in conformità con le proprie procedure.

4. Le Parti Contraenti si impegnano ad attenersi a qualsiasi decisione che sia emessa in conformità con questo Articolo. Le spese del tribunale arbitrale saranno ripartite in parti uguali tra le due Parti.

ARTICOLO 15

Il presente Accordo e qualsiasi emendamento dello stesso saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 16

Nel caso di entrata in vigore di una Convenzione generale e multilaterale di trasporto aereo cui aderiscano entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà emendato in modo da adattarlo alle disposizioni di detta Convenzione.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in ogni momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di porre fine al presente Accordo, obbligandosi ad informare contemporaneamente l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. L'Accordo avrà termine sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica. Nel caso che l'altra Parte Contraente non accusasse ricezione si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data di ricezione della summenzionata comunicazione da parte della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 18

Le disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore a partire dal momento in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalità co-

stituzionali relative alla conclusione ed all'entrata in vigore degli Accordi Internazionali.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, firmano il presente Accordo in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue ugualmente autentici, a Bogotà D.E. il ventiquattro maggio millenovecentosettantaquattro.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
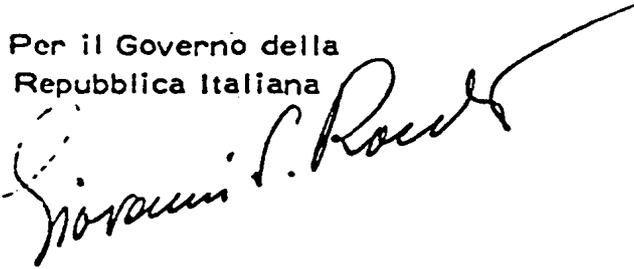
Per il Governo della
Repubblica di Colombia
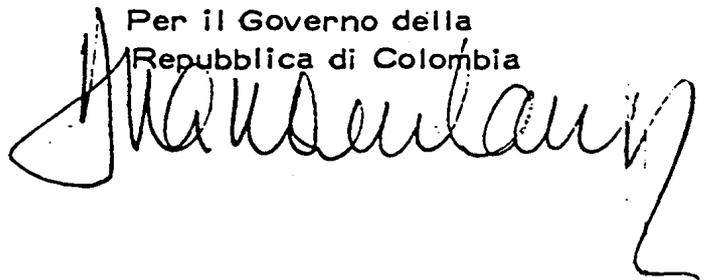
ANNESSO

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte italiane :

Punti in Italia - tre punti intermedi - Bogotà - tre punti oltre e viceversa.

Rotte colombiane :

Punti in Colombia - tre-punti intermedi - Roma - tre punti oltre e viceversa.

Frequenze :

Due frequenze settimanali per ciascuna impresa designata con qualsiasi tipo di aeromobile e con la facoltà di omissione degli scali e di operare servizi terminali tra i due Paesi.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 978):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 agosto 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1996 (atto n. 978/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3103):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 17 settembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 18 settembre 1997 (atto n. 3103/*A* - relatore on. FEI).

Esaminato in aula il 29 settembre 1997; 30 ottobre 1997 e approvato il 14 gennaio 1998.

98G0041

LEGGE 19 gennaio 1998, n. 17.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI

======================

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania,

in seguito denominati nel presente Accordo «Parti Contraenti",

quali aderenti alla Convenzione Internazionale dell'Aviazione Civile aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944;

desiderosi di concludere un Accordo con l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo che non si richieda altrimenti:

a) il termine «Convenzione" si riferisce alla Convenzione Internazionale sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende l'Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 della suddetta Convenzione così come gli emendamenti agli Annessi o alla Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 della stessa nella misura in cui sono in vigore o sono stati ratificati dalle due Parti Contraenti;

b) il termine «Autorità Aeronautiche» indica, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; nel caso della Repubblica di Lituania, il Ministero dei Trasporti e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo;

c) il termine «compagnia aerea designata» indica la compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità all'Articolo 4 del presente Accordo.

d) il termine «territorio» relativo ad uno Stato ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 2 della Convenzione;

e) i termini «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «compagnia aerea» e «sosta per scopi non di traffico» hanno il significato loro assegnato dall'Articolo 96 della Convenzione.

f) il termine «capacità» significa:

- in relazione ad un aeromobile, il carico utile di detto aeromobile disponibile sulla rotta o per una sezione di questa rotta;

- in relazione ad un servizio aereo specifico, la capacità dell'aeromobile utilizzata relativamente a quel servizio moltiplicata per la frequenza operata da questo aeromobile nell'ambito di un dato periodo, di una data rotta o sezione di rotta.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui dette disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente i seguenti diritti relativi ai propri servizi aerei internazionali di linea:

   (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;

   (b) il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non di traffico;

2. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di creare e di gestire servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegato (da qui in avanti denominati i «servizi concordati» e le «rotte specificate»).
3. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente che opera sulle rotte specificate, potrà effettuare degli scali nel territorio dell'altra Parte

Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte per imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti o destinati ad altri punti specificati.

4. Nulla di quanto contenuto al Comma 2 del presente articolo potrà essere interpretato nel senso di conferire alla compagnia aerea designata da una Parte Contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e posta, dietro pagamento o nolo, destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle linee aeree

1. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà diritto a designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea ai fini di operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Al ricevimento di tale designazione ciascuna delle Parti Contraenti dovrà concedere senza indugio, tenuto conto di quanto previsto ai Commi 3 e 4 del presente Articolo, la prevista autorizzazione ad operare alla compagnia aerea designata.
3. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di produrre la certificazione d'idoneità ad operare servizi aerei internazionali rilasciata da parte delle Autorità competenti in conformità alle disposizioni della Convenzione e corrispondente pienamente alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati.

4. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di negare l'autorizzazione ad operare in base al Comma 2 del presente Articolo, oppure di imporre le condizioni che riterrà necessarie all'esercizio da parte della compagnia aerea designata dei diritti di cui nell'Articolo 3 del presente Accordo, nei casi in cui detta Parte Contraente non ritenga che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo della compagnia aerea in questione siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini.

5. Una volta così nominata ed autorizzata, la compagnia aerea di ciascuna delle Parti Contraenti potrà cominciare ad operare i servizi concordati in qualunque momento, a condizione che si adegui alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

6. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di revocare la designazione di una compagnia aerea e di designarne un'altra dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Delle Parti Contraenti avrà il diritto di revocare l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti conferiti in base all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea

designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti in ciascuno dei seguenti casi:

a) in ogni caso in cui non ritenga che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini;

b) nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede i predetti diritti;

c) in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in conformità alle condizioni stabilite dal presente Accordo.

2. A meno che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni indicate al Comma 1 del presente Articolo non siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni della legge o dei regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzione dai dazi doganali e da altre imposte

1. Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio compresi i motori, i rifornimenti di carburante e di lubrificanti e le

provviste di bordo (prodotti alimentari, bevande e tabacco inclusi), saranno esenti da qualunque tipo di dazio doganale, di tasse d'ispezione o da qualsiasi altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il suddetto equipaggiamento regolare e tutti gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile.

2. Saranno inoltre esenti dagli stessi dazi, tasse ed oneri, con esclusione dei pagamenti relativi ai servizi svolti per:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate introdotte nel territorio di una delle Parti Contraenti dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente ed intese esclusivamente per l'uso degli aeromobili di detta compagnia aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate, imbarcati nel territorio di una delle Parti Contraenti da un aeromobile della compagnia aerea designata da una delle Parti Contraenti, nello svolgimento dei servizi concordati, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle Autorità competenti della Parte Contraente interessata e previste unicamente per l'uso e consumo durante il volo.

3. Il materiale che gode dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali menzionato nei commi precedenti potrà essere utilizzato solo per i servizi aerei

internazionali e in caso di mancato utilizzo dev'essere riesportato, se non utilizzato, a meno che non ne sia ammesso il trasferimento ad altre compagnie aeree internazionali, o non ne sia consentita l'importazione permanente, in conformità alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.

4. Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili anche al suddetto materiale parzialmente utilizzato o consumato durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, vengono riconosciute su base bilaterale e possono essere soggette all'osservanza di formalità specifiche generalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano lo svolgimento dei servizi concordati

1. Dovrà essere garantita pari ed equa opportunità alle compagnie aeree designate da ciascuna Delle Parti Contraenti ad operare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nell'operare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Delle Parti Contraenti terrà conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in modo da non incidere indebitamente sui servizi da questa forniti sulle stesse rotte o su parte di esse.

3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti saranno in stretta relazione alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno come loro obiettivo quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a soddisfare i requisiti attuali e ragionevolmente previsti relativi al trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.

4. La compagnia aerea designata da una Parte Contraente provvederà a fornire alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente l'approvazione dei piani di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile che verrà utilizzato, almeno trenta (30) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Ai fini dei commi seguenti, il termine «tariffa» va inteso come il prezzo da pagare per il trasporto passeggeri e di merci e le condizioni in cui quel prezzo è applicato, inclusi i prezzi e condizioni per i servizi di agenzia e per altri servizi ausiliari, ma escluse la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta.

2. Le tariffe addebitate da una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente deve essere fissato a livelli ragionevoli,

tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compresi i costi operativi, il profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie aeree.

3. Le tariffe di cui al Comma 2 del presente Articolo dovranno, se possibile, essere oggetto di consultazione tra le compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti.

4. Le tariffe verranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari tale periodo potrà essere ridotto, previo accordo tra le suddette Autorità.

5. Tale approvazione potrà essere data per iscritto. Se nessuna delle due Autorità Aeronautiche si sarà espressa negativamente entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità al comma 4 del presente Articolo, tali tariffe devono considerarsi approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione venga ridotto, come stabilito al Comma 4, le Autorità Aeronautiche potranno concordare che il periodo entro cui comunicare un'eventuale diniego debba essere notificato in meno di trenta (30) giorni.

6. Se una tariffa non può essere concordata in base al Comma 3 del presente Articolo, o se, nel periodo applicabile previsto dal Comma 5 del presente Articolo una delle due Autorità Aeronautiche comunica all'altra Autorità Aeronautica il proprio diniego di una tariffa concordata in base alle disposizioni del Comma 3 del

presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti debbono consultarsi per determinare una tariffa che sia approvata di comune accordo.

7. Una tariffa stabilita secondo le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a quando non verrà stabilita una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Leggi e Regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di un aeromobile in servizio internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di detto aeromobile nell'ambito del suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo, della partenza o mentre si trova nel territorio della prima parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, compresi i regolamenti relativi alle dichiarazioni d'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, ai diritti doganali e di quarantena dovranno essere ottemperati da o per conto di quei passeggeri,

equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o della partenza o durante la sosta nel territorio della prima Parte contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di licenze e certificati

1. I certificati di navigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validità, in conformità alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente.

2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilità aerea, certificati di idoneità e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.

ARTICOLO 11

Rappresentanza di una compagnia aerea

1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscerà reciprocamente il diritto della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, sulla base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio,

nei punti specificati dalla Tabella delle Rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che dovesse essere necessario alle esigenze operative della compagnia aerea designata.

2. L'assunzione di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti non sarà effettuata senza la previa autorizzazione delle Autorità competenti.

3. Tutto il personale sopra specificato sarà soggetto alle leggi sull'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative applicabili in quel territorio.

4. Il numero di tali dipendenti, stabilito di comune accordo dalle compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione della Autorità competenti delle due Parti Contraenti

5. Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà fornire ogni necessaria assistenza per tali uffici e personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza aeronautica

1. In conformità ai diritti e agli obblighi previsti dal diritto internazionale, le due Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo reciproco di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza

illecita costituisce una parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la generalità dei loro diritti e obblighi derivanti dalle leggi internazionali, le Parti contraenti si impegnano in particolare ad agire in conformità alle disposizioni previste dalla Convenzione sui delitti e sugli altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, la Convenzione per la soppressione della appropriazione illecita di aeromobili, firmata a l'Aja il 16 settembre 1970, e la Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e ogni altra Convenzione relativa alla sicurezza nel campo dell'Aviazione Civile a cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito.

2. Ognuna delle Parti Contraenti fornirà su richiesta all'altra Parte Contraente, tutta l'assistenza necessaria ad impedire il sequestro illecito di aeromobili civili ed ogni altro atto illecito contro la sicurezza di detti aeromobili, dei passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, ed ogni altra minaccia per la sicurezza dell'Aviazione Civile.

3 Le due Parti Contraenti nei loro mutui rapporti dovranno agire in conformità con le disposizioni dell'Aviazione Civile stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile e indicate come Annessi alla Convenzione, sempre che tali disposizioni siano applicabili alle due Parti Contraenti. Le due Parti Contraenti richiederanno alle compagnie iscritte nei propri registri aeronautici, alle compagnie aeree

che abbiano la loro sede principale o la loro residenza permanente nel proprio territorio, nonché alle società di gestione degli aeroporti del proprio territorio, di agire in conformità con le disposizioni sulla sicurezza della navigazione aerea.

4. Ciascuna delle due Parti Contraenti conviene che alle compagnie aeree sia richiesto di osservare le disposizioni di sicurezza di cui al succitato Comma 3), richieste dall'altra Parte Contraente per entrare, partire, ovvero sostare, nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà assicurare che misure adeguate siano effettivamente applicate sul proprio territorio per proteggere gli aeromobili nonché effettuare ispezioni dei passeggeri, dell'equipaggio, degli effetti personali, dei bagagli, delle merci e dei magazzini dell'aeromobile sia prima che nel corso delle operazioni di carico e scarico. Ciascuna delle due Parti Contraenti cercherà di dare attenta considerazione ad ogni richiesta dell'altra Parte Contraente per ogni misura di sicurezza speciale per far fronte ad una particolare minaccia.

5. Nel caso dovesse verificarsi un incidente o la minaccia di un incidente per il sequestro illecito di un aeromobile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, i passeggeri e l'equipaggio, gli aeroporti o le installazioni per la navigazione aerea, le due Parti Contraenti provvederanno all'assistenza reciproca facilitando le comunicazioni ed ogni altra misura adeguata tesa ad eliminare rapidamente e nel modo più sicuro tale incidente o minaccia di incidente.

ARTICOLO 13

Vendite e Trasferimento degli Utili

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente servizi di trasporto aereo, compresi servizi supplementari, resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete, e sulle reti di altre compagnie aeree, sia direttamente che tramite agenti.

2. La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti sarà libera di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero degli utili in relazione alle vendite dei titoli di trasporto per passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari conseguiti, senza alcun rinvio o limitazione.

3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà permettere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ed a discrezione della compagnia aerea medesima, l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati sulla base dei tassi di cambio ufficiali del giorno e, nel caso in cui non vi sia un tasso ufficiale di cambio, ai prevalenti tassi di mercato per i pagamenti correnti.

4. I privilegi specificati ai precedenti Commi verranno riconosciuti solo su una base di stretta reciprocità. Se

una delle due Parti Contraenti dovesse imporre un limite o dei rinvii ai trasferimenti della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata a sospendere l'esercizio dei diritti indicati nei Commi 2) e 3) del presente Articolo.

5. Nel caso in cui il sistema di pagamento tra le Parti Contraenti fosse regolato da un Accordo speciale, quest'ultimo verrà applicato.

ARTICOLO 14

Consultazioni

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di garantire l'adempimento e una soddisfacente conformità alle disposizioni del presente Accordo ed all'Annesso accluso.

2. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare qualcuna delle disposizioni del presente Accordo, potrà proporre tale modifica per iscritto in qualunque momento all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti relative a tali proposte di modifica potranno essere sia orali che scritte e dovranno aver luogo, salvo diversamente concordato, entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta scritta sarà ricevuta da una delle Parti Contraenti.

3. Ogni modifica al presente Accordo in conformità al Comma 2) del presente Articolo entrerà in vigore quando tale modifica sarà confermata da uno Scambio di Note attraverso i normali canali diplomatici.

4. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare l'Annesso accluso al presente Accordo, tale modifica potrà essere concordata a seguito di consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti e dovrà essere confermata per iscritto.

ARTICOLO 15

Composizione delle controversie

Nel caso in cui tra le Autorità Aeronautiche dovesse sorgere un disaccordo relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti dovranno cercare di risolvere la controversia attraverso un negoziato.

ARTICOLO 16

Adattamento a Convenzioni multilaterali

Nel caso che venga conclusa una Convenzione o un Accordo multilaterale sul trasporto aereo a cui dovessero aderire entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà modificato in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

Presentazione di dati statistici

Le Autorità Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dati statistici periodici o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree designate, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18

Registrazione presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile

Il presente Accordo e tutti gli eventuali emendamenti successivi verranno depositati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

ARTICOLO 19

Denuncia

In qualsiasi momento ciascuna delle due Parti Contraenti potrà comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo; detto avviso verrà simultaneamente comunicato all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile In tale caso

l'Accordo cesserà la sua validità dopo dodici (12) mesi a partire dalla data in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto la comunicazione, a meno che la suddetta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. In assenza della conferma del ricevimento della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, la comunicazione medesima verrà considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il suo ricevimento da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

ARTICOLO 20

Validità

Il presente Accordo resterà valido per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni. Successivamente, esso rimarrà in vigore a tempo indeterminato a meno che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti ai sensi dell'articolo 19 del presente Accordo.

I termini dell'articolo 19 del presente Accordo si applicheranno anche durante il periodo iniziale di cinque anni.

ARTICOLO 21

Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti notificherà, per il tramite dei normali canali diplomatici, all'altra Parte

contraente l'adempimento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vilnius in doppia copia, il giorno quattro............ del mese di aprile 1996............... nelle lingue inglese, italiana e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di applicazione o di interpretazione prevarrà l'edizione in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
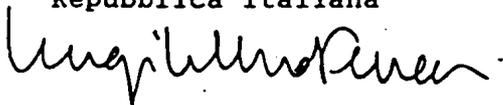
Per il Governo della Repubblica di Lituania

ANNESSO

Tabella delle Rotte

Sezione 1

Rotte che verranno operate dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana:

Punti in Italia - un punto intermedio, in Europa - Vilnius - un punto oltre, in Europa.

Sezione 2

Rotte che verranno operate dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica di Lituania:

Punti in Lituania - un punto intermedio, in Europa - Roma - un punto oltre in Europa.

NOTE

- La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti potrà non effettuare uno o tutti i voli relativi con riferimento ai punti intermedi e/o punti oltre summenzionati, purché i servizi concordati sulle rotte inizino o terminino nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.

- Le rotte saranno operate con diritti di traffico di terza e quarta libertà.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING AIR SERVICES

==

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania

hereinafter called in the present Agreement the «Contracting Parties»,

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two Countries;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term «the Convention» means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at

Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof insofar as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term «Aeronautical Authorities» means: in the case of the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation - Directorate General of Civil Aviation and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of the Republic of Lithuania, the Ministry of Transport and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

c) the term «designated airline» means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term «territory» in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms «air service», «international air service», «airline» and «stop for non-traffic purposes» have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

f) the term «capacity» means:

- in relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on the route or section of a route;

- in relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of Rights

Each Contracting Party grants the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:

(a) the right to fly across its territory without landing;

(b) the right to make stops in its territory for non traffic purposes:

2. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the right specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule hereto (hereinafter called «the agreed services» and the «specified routes»).

3. The airline designated by each Contracting Party, while operating on the specified routes, shall enjoy the privilege to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route Schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

4. Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation and Authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay grant the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

6. Each Contracting Party shall have the right to withdraw the designation of any such airline and to designate another one by notification in writing to the other Contracting Party.

ARTICLE 5

Revocation or Suspension of Rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from Customs and Other Duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other similar charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;
b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed

services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other similar charges, provided for in the preceeding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles Governing Operation of Agreed Services

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least thirty (30) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8

Tariffs

1. For the purpose of the following paragraphs, the term «tariff» means the price to be paid for the carriage of passengers and cargo as well as the conditions under which those prices apply, including

prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

3. The tariffs referred to in paragraph 2) of this Article shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.

4. The tariffs shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given in writing. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days of the date of submission, in accordance with paragraph 4) of this Article, this tariff shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2) of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party as well as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation Security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and any other Convention relating to the security of civil Aviation to each both Contracting Parties are parties.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on-items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to face a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their

passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants the designated airline of the other Contracting Party the right tc sell freely air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation tc sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.

3. Each Contracting Party shall permit the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency at the airlines own discretion, within a maximum of sixty (60) days from the date of the application.

Such transfers shall be effected on the basis of official exchange rates, or, where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payments.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airline of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2) and 3) of this Article.

5. Whether the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreement shall apply.

ARTICLE 14

Consultations

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such

modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days of the date of the written request received by one of the Contracting Parties.

3. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

4. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification may be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties and shall be confirmed in writing.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiation.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement

shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreeement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organisation

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be

simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by mutual consent before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20

Validity

This Agreement shall be concluded for an initial period of five (5) years. Thereafter it shall remain in force indefinitely, unless denounced by one of the Contracting Parties in accordance with Article 19 of this Agreement. The terms of Article 19 of this Agreement shall also apply during the initial period of five years.

ARTICLE 21

Entry into Force

This Agreement shall enter into force from the date, when the Contracting Parties will have notified each other by Diplomatic channels that all the

requirements under national law of the Contracting Parties for the entering into force of this Agreement have been complied with.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate, at this day of April, 4th, 1996 at Vilnius , in the English, Italian and Lithuanian languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of implementation, interpretation or application, the English text shall prevail.
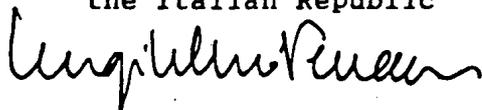
For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Lithuania
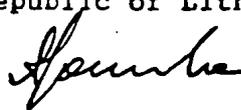
ANNEX

ROUTE SCHEDULE

Section 1

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Lithuania:

Points in Lithuania - one intermediate point, in Europe - Rome - one point beyond, in Europe.

Section 2

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

Points in Italy - one intermediate point, in Europe - Vilnius - one point beyond, in Europe.

Footnotes

- The designated airline of each Contracting Party may or any or all flights omit calling at intermediate and/or beyond point mentionned above provided that the agreed services on the route begin or terminate in the territory of the Contracting Party which has designated the airline.

- The routes will be operated with full third and fourth freedom traffic rights.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2325):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'8 aprile 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 14 maggio 1997 (atto n. 2325/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3704):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 2 ottobre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 14 gennaio 1998.

98G0042

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651333) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11